



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0042/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0023/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Monica Coscia – Componente (Relatore)
Daniela Nardo – Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2022/725pf25-26/GC/DP/ff del 23 luglio 2026, depositato il 24 luglio 2026, nei confronti dei sigg.ri Lorenzo Gori, Valerio Luca e Andrea Schiavi, nonché nei confronti della società ASD Aranova, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 24 luglio 2026, a mezzo pec, la Procura federale deferiva a questo Tribunale:

- **GORI Lorenzo**, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. e all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Aranova, per la quale risulta tesserato a far data dal 6.11.2025, incolpato per:

a) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso partecipato, in qualità di preparatore atletico, al ritiro pre-campionato della squadra U14 della società A.S.D. Aranova, tenutosi nel mese di agosto 2025 a Cascia (PG), pur sprovvisto di tesseramento per la società A.S.D. Aranova per la quale si è tesserato a far data dal 6.11.2025;

b) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e f), e comma 2, lett. a), c) e f), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso del ritiro pre-campionato della squadra U14 della società A.S.D. Aranova, svoltosi nel mese di agosto 2025 a Cascia (PG), durante un allenamento, proferito all'indirizzo dei calciatori minorenni sig.ri M.C. e R.S. una frase offensiva, irrispettosa e lesiva della dignità e dell'autostima dei predetti tesserati, nonché contenente un'allusione sessualmente esplicita, del seguente testuale tenore: *“vai R., corri, di a C. che è la tua puttana, senti come glielo metti al culo ciao ciao”*;

- **LUCA Valerio**, all'epoca dei fatti consigliere e responsabile Safeguarding della società A.S.D. Aranova, incolpato per:

la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e f), e comma 2, lett. a), c) e f), 6, 9, comma 1, e 11, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società A.S.D. Aranova, consentito e comunque non impedito la condotta posta in essere dal sig. Gori, omettendo di adottare misure appropriate nei suoi confronti e dare immediata comunicazione del predetto comportamento alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding;

- **SCHIAVI Andrea**, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aranova, incolpato per:

a) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aranova, consentito o comunque non impedito che il sig. Lorenzo Gori partecipasse, in qualità di preparatore atletico, al ritiro pre-campionato della squadra U14 della società A.S.D. Aranova, tenutosi nel mese di agosto 2025 a Cascia (PG), pur sprovvisto di tesseramento per la società A.S.D. Aranova, per la quale si è tesserato a far data dal 6.11.2025;

b) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e f), e comma 2, lett. a), c) e f), 6 e 9, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aranova, consentito e comunque non impedito il predetto comportamento, omettendo di adottare misure appropriate, nei confronti del sig. Lorenzo Gori e darne immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding;

- la società **A.S.D. Aranova**, incolpata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Andrea Schiavi, Valerio Luca e Lorenzo Gori, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

L'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare, avente ad oggetto: *"Accertamenti in ordine ad una condotta, disciplinarmente rilevante, assunta dal tecnico Lorenzo Gori nei confronti del calciatore minore M.C."*, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 28 gennaio 2026 e rubricato al n. 725 pf 25-26, trae origine dalla Segnalazione pervenuta tramite la Piattaforma Segnalazioni Safeguarding F.I.G.C. in data 27 dicembre 2025 (Iscritta nel Registro Segnalazioni con ID 2025-1822 CFS) avente ad oggetto presunte dichiarazioni offensive riferite ai danni di un minore nell'ambito della A.S.D. Aranova (RM) inviata dai sigg.ri G. C. ed O. B., esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore M.C., alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche Safeguarding e da questa, successivamente, trasmessa alla Procura Federale in data 30.12.2025.

Nell'esposto i genitori del minore hanno denunciato la condotta posta in essere dal sig. Lorenzo Gori in occasione del ritiro precampionato svolto a Cascia dalla squadra U14 della società A.S.D. Aranova, il quale nel corso di un allenamento, rivolgendosi a M.C. e R.S., compagni di squadra, ha proferito la seguente frase *"Vai R. corri, di a C. che è la tua puttana, senti come glielo metti al culo ciaf ciaf"*.

In particolare, gli stessi hanno denunciato che: *"nel corso di una seduta di allenamento, durante una corsa di riscaldamento (giro di campo), nostro figlio M., affetto daomissis, patologia nota che comporta dolore articolare e ingrossamento delle ginocchia, e per le quali era fermo da 2 mesi, ha rallentato l'andatura a causa del dolore fisico rimanendo tra gli ultimi del gruppo e affiancando un altro ragazzo, R.S., in tale occasione il "Prof" ha pronunciato la frase ..omissis.. alla quale è seguito rumore vocale corredato da due battiti di mani"*. Gli stessi hanno inteso precisare che: *"nostro figlio aveva già manifestato disagio per i metodi comunicativi del sig. Gori nei riguardi di altri ragazzi, caratterizzati da linguaggio volgare, aggressivo e intimidatorio, totalmente inappropriato nei confronti di ragazzi in età evolutiva. A seguito dell'episodio sopra citato, M. ha accusato un forte impatto psicologico, arrivando a rifiutare la partecipazione agli allenamenti e a manifestare un evidente disagio emotivo, inizialmente attribuito a presunti problemi fisici ma in realtà riconducibile a una situazione di sopraffazione e abuso psicologico. Tornato a Roma ha cominciato a dire di non saper correre, di voler cambiare squadra e soprattutto aveva tic motori e vocali amplificati rispetto a quelli normali attenuati dal farmaco...."* Gli stessi hanno precisato che *"il figlio è portatore della sindrome... omissis.. a conoscenza della società, sottoposto a cura farmacologica e la stessa era sotto custodia dei responsabili della società nel periodo di ritiro e fatta somministrare solo la sera"*.

Il ragazzo nell'immediato non ha voluto parlare dei fatti accaduti, i genitori venuti a conoscenza successivamente di tale situazione hanno così dichiarato: *"per noi si è creato un conflitto insanabile con la società che ci ha portato inevitabilmente a tutelare nostro figlio ed a interrompere il rapporto sportivo con la ASD Aranova. Abbiamo aspettato la liberatoria ed il tesseramento presso altra società per tutelare il figlio ed evitare il blocco del nuovo tesseramento per formalizzare la denuncia."*

L'attività inquirente pertanto ha richiesto l'acquisizione agli atti del procedimento della seguente documentazione di particolare valenza probatoria: la richiesta atti del 20.2.2026 al Comitato Regionale Lazio e relativo riscontro del 23.2.2026; foglio censimento della società S.S.D.A R.L. W3 Maccarese e società A.S.D. Borgo Palidoro per la stagione sportiva 2025-2026; posizione di tesseramento dei calciatori F.C., M.C., R.S., F.M., F.F. (con svincolo e nuovo tesseramento), D.P. e L.N.; richiesta atti del 25.2.2026 alla Segreteria della Divisione C5 della L.N.D.; riscontro del 26.2.2026 della Divisione C5 della L.N.D.; foglio censimento della società A.S.D. Aranova per la stagione sportiva 2025-2026; posizione di tesseramento del tecnico sig. Simone Floccari, del sig. Danilo Costantini, sig. Valerio Luca, sig. Giordano Ridolfi, sig. Andrea Schiavi; richiesta atti del 13.3.2026 alla Commissione Safeguarding della F.I.G.C. e relativo riscontro del 18.3.2026; autocertificazione della società A.S.D. Aranova del "Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva" e del "Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione"; nomina per la società A.S.D. Aranova del Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni; audizione M.C., minorenni, tesserato in qualità di calciatore per la società W3 Maccarese, ascoltato in data 18.2.2026; audizione di F. M. e F. C., entrambi minorenni e tesserati in qualità di calciatori per la società W3 Maccarese, ascoltati in data 11.3.2026; audizione D. P., minorenni, tesserato in qualità di calciatore per la società Borgo Palidoro, ascoltato in data 11.3.2026; richiesta documentale alla A.S.D. Aranova; deposito della A.S.D. Aranova del Codice di condotta Safeguarding, Codice Etico e MOC Safeguarding A.S.D. Aranova, Policy A.S.D. Aranova; richiesta atti e riscontro al Settore Tecnico di Coverciano (tesseramento L. Gori); richiesta atti e riscontro alla Divisione C5 (tesseramento e storico L. Gori); tesseramento e Storico tesseramento Lorenzo Gori; riscontro Segreteria Uff. Tesseramenti Div. C5 LND; tesseramento e storico Lorenzo Gori; audizione del 28.4.2026 del sig. Giordano Ridolfi, responsabile del settore giovanile Aranova



per la società A.S.D. Aranova; audizione del 28.4.2026 del sig. Valerio Luca, Direttore Generale e Responsabile Safeguarding per la società A.S.D. Aranova; audizione del 28.4.2026 del sig. Danilo Costantini Responsabile Settore giovanile Aranova per la società A.S.D. Aranova, ascoltato in data 28.4.2026; comunicazione del sig. Giordano Ridolfi del 22.4.2026; audizione del 12.5.2026 del sig. Simone Floccari, tesserato in qualità di allenatore per la società A.S.D. Aranova; audizione del 15.5.2026 del sig. Andrea Schiavi, tesserato in qualità di presidente per la società A.S.D. Aranova; audizione del 15.5.2026 del sig. Lorenzo Gori, tesserato per la società A.S.D. Aranova.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, a seguito della notifica del deferimento, fissava per la discussione l'udienza del 1 settembre 2026.

All'esito della notifica dell'avviso di convocazione in data 27 luglio 2026, i deferiti Valerio Luca, Andrea Schiavi e A.S.D. Aranova, per il tramite del loro difensore depositavano memorie difensive richiedendo in via principale il loro proscioglimento, in via subordinata l'applicazione di una sanzione che consideri le circostanze attenuanti

Il dibattimento

All'udienza del 1 settembre 2026, tenutasi in modalità di videoconferenza, mediante collegamento da remoto, è comparso l'avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale; il deferito Andrea Gori, presente personalmente unitamente all'avv. David Cerrini, al quale ha conferito mandato in udienza.

Mentre in difesa dei sigg.ri Luca Valerio, Andrea Schiavi e della società ASD Aranova è comparso l'avv.to Enrico Lubrano.

L'avv. D'Oria, riportandosi integralmente all'atto di deferimento, ha esposto origine e fatti di cui è causa e replicato per quanto rappresentato nelle memorie difensive depositate dall'avv. Lubrano. Ha precisato, infine, che la Procura Federale non ha ritenuto opportuno aderire alla richiesta di patteggiamento avanzata dal sig. Gori.

Ha pertanto concluso per l'affermazione della responsabilità di tutti i deferiti e chiesto pertanto irrogarsi al sig. Lorenzo Gori, la sanzione di mesi 8 (otto) di squalifica; al sig. Valerio Luca, mesi 4 (quattro) di inibizione; al sig. Andrea Schiavi, mesi 6 (sei) di inibizione; alla società ASD Aranova, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

In replica l'avv. Lubrano, ha richiamato le tesi difensive argomentate in memoria sottolineando l'insussistenza delle violazioni contestate e la buona fede dei soggetti incolpati. Ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti ovvero, in via subordinata, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti.

L'avv. Cerrini ha svolto la propria difesa sottolineando che, nelle testimonianze raccolte in fase di indagine, gli stessi compagni di squadra del denunciante hanno confermato di aver percepito il carattere scherzoso delle espressioni utilizzate dal proprio preparatore atletico, a sostegno delle proprie tesi ha richiamato la decisione n. 191/TFN-SD del 17 marzo 2026. In conclusione ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito ovvero, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione minima.

La decisione

Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità di tutti i deferiti giacché le violazioni contestate risultano fondate, in quanto provate.

All'esito dell'istruttoria, è in primo luogo emerso che il sig. Lorenzo Gori ha partecipato, in qualità di preparatore atletico, al ritiro pre-campionato della squadra U14 della società A.S.D. Aranova, svoltosi nel mese di agosto 2025 a Cascia (PG), nonostante all'epoca questi non fosse tesserato per la società A.S.D. Aranova, il suo tesseramento difatti è avvenuto successivamente in data 6.11.2025.

È risultato, inoltre, che, nel corso del ritiro, durante un allenamento, il sig. Lorenzo Gori ha proferito all'indirizzo dei calciatori minorenni sig.ri M.C. e R.S. la frase offensiva, irrispettosa e lesiva della dignità e dell'autostima dei predetti tesserati, nonché contenente un'allusione sessualmente esplicita, del seguente testuale tenore: *"vai R., corri, di a C. che è la tua puttana, senti come glielo metti al culo ciao ciao"*.

La frase pronunciata dal sig. Gori è stata confermata dai calciatori minorenni, tesserati per la società A.S.D. Aranova, presenti durante il ritiro, M.C., F.M. e D.P.

In particolare, i calciatori M.C. e D.P. hanno dichiarato di aver ascoltato il sig. Gori proferire all'indirizzo dei calciatori minorenni sig.ri M.C. e R.S. la frase contenuta nella denuncia, mentre F.M. ha dichiarato: *"penso di poter ricordare la seguente frase rivolta a R.S. 'S. corri, C. è la tua puttana' ma non sono certo delle parole esatte"*.

Infine, all'esito delle indagini, è emerso che il sig. Andrea Schiavi, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aranova, e il sig. Valerio Luca, all'epoca dei fatti direttore e Responsabile Safeguarding della medesima società, oltre ad aver consentito e comunque non impedito che il sig. Gori attuasce la menzionata condotta, hanno omesso sia di adottare misure appropriate sia di comunicare tempestivamente del predetto comportamento alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding, pur essendo stati informati della frase pronunciata dal tecnico.

Risulta difatti pacifico come nel mese di settembre 2025, i genitori del minore hanno rappresentato i fatti al sig. Valerio Luca e



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

richiesto il rilascio del “cartellino”. La società avrebbe proposto un confronto tra i genitori del minore ed il Gori (declinato dai primi) e successivamente convocato lo stesso Gori, il quale in quell’occasione ha negato ogni addebito.

Il sig. Valerio Luca ha ritenuto opportuno inoltre ascoltare il calciatore R.S. coinvolto, figlio di Schiavi Presidente della società Aranova che ha negato l’accaduto, pur avendolo confermato agli altri compagni di gioco in altre sedi, come risulta agli atti.

E’ pur vero che il sig. Valerio Luca ha inteso da quel momento presenziare a tutti gli allenamenti e gare al fine di controllare tali presunti fatti denunciati ed evitare che si verificassero nuovamente.

Ad ogni modo, sia il Valerio Luca che Andrea Schiavi solo a seguito della iscrizione del procedimento o meglio della loro audizione presso la Procura Federale avvenuta il 28 aprile 2026, hanno inteso notificare in data 30 aprile 2026 al Gori, un provvedimento di sospensione, valido sino alla definizione del procedimento.

A loro giustificazione entrambi hanno rappresentato che non erano presenti ai fatti e che pensavano che per il minore potesse essere un pretesto per cambiare società, circostanze che possono soltanto aggravare la loro posizione.

Infine risulta necessario evidenziare come tutti i soggetti auditi tecnici e calciatori hanno rilevato di non conoscere concretamente tutti i modelli adottati dalla società a titolo di prevenzione e repressione dagli abusi, violenze e discriminazioni, circostanza che dovrebbe sottoporre all’attenzione dei soggetti apicali la necessità di adottare le misure idonee per la messa in pratica di tali modelli che non dovrebbero rimanere una mera formalità atta a ritenere di escludere qualsivoglia loro responsabilità.

Alla luce di quanto premesso risultano integrate le fattispecie disciplinarmente rilevanti ascritte a:

- **Stefano Gori** di cui al punto a) del capo di incolpazione, per aver all’epoca dei fatti, quale allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., svolto attività rilevante all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Aranova, pur non essendo tesserato sino alla data del 6.11.2025, in particolare per avere lo stesso partecipato, in qualità di preparatore atletico, al ritiro pre-campionato della squadra U14 della società A.S.D. Aranova, tenutosi nel mese di agosto 2025 a Cascia (PG).

Risulta altresì responsabile in ordine al capo b) di incolpazione per aver proferito all’indirizzo dei calciatori minorenni sig.ri M.C. e R.S. una frase offensiva, irrispettosa e lesiva della dignità e dell’autostima dei predetti tesserati, nonché contenente un’allusione sessualmente esplicita contravvenendo alla buona pratica di evitare apprezzamenti e commenti e valutazioni che possano risultare lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona, anche se strettamente inerenti alla prestazione sportiva.

Non solo, tale espressione è stata pronunciata in presenza di minori di età compresa fra i 12 e 13 anni configurando un comportamento incompatibile con qualsiasi ruolo educativo o sportivo a contatto con minori, i quali hanno diritto a svolgere la propria attività sportiva in un ambiente sano, sicuro ed inclusivo.

In ordine alla valutazione della sanzione il Gori ha sempre negato l’addebito e non ha mostrato nessun segnale di risipiscenza anche in udienza, pur assumendo una condotta ritenuta disciplinarmente rilevante di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e gli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e f), e comma 2, lett. a), c) e f), e 6 del Regolamento Safeguarding F.I.G.C.

- **Luca Valerio**, all’epoca dei fatti consigliere e responsabile Safeguarding della società A.S.D. Aranova, incolpato per non aver adottato quanto meno tempestivamente misure idonee nei confronti del Gori e comunicato con la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding come previsto dal Regolamento di riferimento.

Pertanto, il trattamento sanzionatorio deve considerare la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e f), e comma 2, lett. a), c) e f), 6, 9, comma 1, e 11, comma 1, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C.

- **Schiavi Andrea**, in qualità di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aranova, incolpato di cui ai punti a) e b) per aver consentito al Gori di partecipare al ritiro senza titolo e comunque non impedito il verificarsi dei fatti oggetto di incolpazione o quanto meno omettendo di adottare tempestivamente le misure appropriate, comunicando i fatti alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding.

Il trattamento sanzionatorio deve pertanto adeguarsi alla violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e f), e comma 2, lett. a), c) e f), 6 e 9, comma 1, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C., che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C..

- la società **A.S.D. Aranova**, incolpata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Andrea Schiavi, Valerio Luca e Lorenzo Gori, così come descritti.

Difatti, risulta agli atti come la società ha adottato un Codice di Condotta Safeguarding, un codice etico per la tutela dei minori, un modello organizzativo di gestione e controllo, una Policy per la stagione Sportiva 2025/2026, l’affissione in bacheca del Regolamento Safeguarding con l’indicazione del nominativo e dei recapiti del Responsabile del Safeguarding, ma deve ritenersi che evidentemente non ha adeguatamente svolto la funzione di garanzia per la prevenzione dagli abusi, violenze e discriminazioni a maggior ragione nei confronti dei minori e soggetti fragili.

Il Tribunale ritiene conformemente alla Procura Federale congruo applicare una sanzione come indicata da dispositivo.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Lorenzo Gori, mesi 8 (otto) di squalifica;
- al sig. Valerio Luca, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- al sig. Andrea Schiavi, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società ASD Aranova, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Monica Coscia

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 11 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai